

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1067 del 04/03/2021
Oggetto	PROCEDIMENTO FE20A0006. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DA ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE), AD USO ZOOTECNICO. RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BALDON S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1113 del 04/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro MARZO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE20A0006

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DA ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE), AD USO ZOOTECNICO. RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BALDON S.S.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 1285/1920 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di

qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. *“Direttiva Derivazioni”*);

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la L.R. 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.19;

PRESO ATTO che:

- con istanza acquisita agli atti con prot. n. 41449 del 16/03/2020, il Sig. ANTONIO BALDON legale rappresentante della SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BALDON - C.F. / P.IVA 01348340389, ha richiesto il rilascio della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (cod. pratica FE20A0006);
- la precedente concessione rilasciata alla SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BALDON C.F. / P.IVA 01348340389, con Atto n. 3172 del 13.03.2012 è scaduta in data 31.12.2015 e non è stata presentata regolare istanza di rinnovo entro i termini previsti dalla medesima (cod. pratica FE09A0010);
- l'istanza suddetta prot. n. 41449 del 16/03/2020, presentata ex-novo su risorsa esistente, e assentita con Atto n. 3172 del 13.03.2012, è stata presentata ed istruita adeguandola a domanda

per nuovo procedimento, ai sensi del R.R. 41/2001;

- il prelievo di acqua sotterranea effettuato in assenza di idoneo titolo autorizzativo è stato oggetto di accertamento di illecito amministrativo n. 36/2020 del 30/09/2020, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 11 novembre 1933, n. 1775 e ss.mm.

DATO ATTO che la predetta domanda è stata pubblicata sul BURERT n.169 del 27.05.2020 , senza che nei successivi 15 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico-assimilati;

CONSIDERATO:

- che in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna, con nota nr. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;
- che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti e che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Azienda U.S.L. di Ferrara (PG.2020.129444 del 09/09/2020 e PG.2021.9521 del 21/01/2021);
- ATERSIR (PG.2020.120360 del 20.08.2020);
- Provincia di Ferrara (PG.2020.164769 del 13.11.2020);

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

ACCERTATO inoltre che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha effettuato in data 22.02.2021 il conguaglio delle somme dovute per i canoni fino al 31.12.2021, non risultando pendenze con riferimento alle annualità pregresse;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale già costituito in data 12/04/2012, nella misura di 1.983,00 euro (pratica FE09A0010) non necessita di essere integrato;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE20A0006 (ex FE09A0010);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BALDON - C.F. / P.IVA 01348340389, con sede legale a Poggio Renatico (FE), la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica FE20A0006, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m. 96,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Poggio Renatico (FE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al foglio n. 44, mappale n. 46 del NCEU;
coordinate UTM*RER: x = 701811 - y = 960070;
- destinazione della risorsa ad uso zootecnico, assimilato ad uso igienico-assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 3,3;

- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 8.200;
- 2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 01.03.2021;
- 4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2021 in 164,39 euro;
- 5. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 1.983,00 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Bianchini;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
Dott.ssa Marina Mengoli

* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BALDON - C.F. / P.IVA 01348340389 (cod. pratica FE20A0006 - ex FE09A0010).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa costituita da n. 1 pozzo e il relativo equipaggiamento, presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

- profondità pozzo: 96,00 m
- diametro tubazione: 126,60 mm interni – 140,00 mm esterni
- materiale: PVC tipo PN12,5 MF
- tratto filtrato: da -8,00 m a -96,00 m dal p.c.
- pompa sommersa: LOWARA tipo 12GS30T
- potenza pompa: 3,00 Kw
- portata massima: 1,5 l/s
- testa pozzo: alloggiata all'interno di pozzetto di dimensioni interne 1,00x1,00x1,00 m. in cui si trova il rubinetto per i prelievi e il conta-litri. Flangia di chiusura a tenuta con foro di ispezione chiuso da tappo filettato.

2. L'opera di presa è sita nel Comune di Poggio Renatico (FE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al foglio n. 44, mappale n. 46 del NCEU ed individuato dalle seguenti coordinate UTM*RER: x = 701811 - y = 960070.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico, a servizio dell'allevamento di bovini da latte (nr. 300 capi) principalmente per abbeveraggio degli animali e secondariamente per lavaggio degli impianti (sala mungitura e frigo del latte).
2. L'acqua prelevata viene pre-stoccata all'interno di nr. 3 cisterne (fuori terra) da 5 q. ciascuna.
3. Il prelievo di risorsa idrica:
 - è assentito con portata massima di esercizio pari a 3,3 l/s e media pari a 0,26 l/s;

- è assentito nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 8.200;
- viene esercitato per tutto l'arco dell'anno, 365 gg/anno per 2 h al giorno ca.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0620ER-DQ2-TPAPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara, intestato a: *“Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Ferrara”* - IBAN: IT42C0760102400001018766582; pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 -

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Condizioni particolari della concessione** - Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Azienda U.S.L. di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica - Unità Operativa Attività Veterinarie (PG.2020.129444 del 09/09/2020 e PG.2021.9521 del 21/01/2021):

“ ... Per quanto riguarda le caratteristiche dell'acqua per l'abbeverata degli animali, pur ribadendo che non esistono limiti fissati da normative cogenti, si possono prendere come riferimento i valori desunti dalla letteratura di settore (vedi fonte citata sotto) per considerare l'acqua accettabile da parte degli animali (bovini).

...

Fonte dei dati: A. Gastaldo, P. Rossi “Le caratteristiche che deve avere l'acqua di abbeverata” Supplemento a L'informatore agrario n. 29/2006, pag. 35-37.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'acqua utilizzata per il lavaggio delle attrezzature e delle superfici che entrano in contatto con il prodotto alimentare, latte, poiché spetta al produttore la valutazione dei rischi connessi all'utilizzo dell'acqua, non essendoci precisi riferimenti normativi, si effettuerà una valutazione sulla compatibilità delle caratteristiche dell'acqua per tale uso, sulla base dei risultati delle analisi effettuate dal produttore, messi a confronto con i dati di bibliografia.

Sulla base di quanto sopra espresso, visto il referto analitico, si esprime parere favorevole sull'uso di acqua sotterranea mediante pozzo a scopo zootecnico, a servizio dell'allevamento di bovini da latte, principalmente per abbeveraggio e, secondariamente, per lavaggio degli impianti.

Visto che l'acqua presenta un valore di durezza elevato (33GF), si suggerisce l'uso di un addolcitore.

L'acqua dovrà essere controllata nel tempo mediante analisi almeno due volte l'anno, nell'ambito dell'applicazione delle corrette pratiche operative, con particolare riguardo alla esecuzione di un campione nella stagione più siccitosa che costituisce un elemento di rischio per le contaminazioni microbiologiche. I referti analitici, effettuati in autocontrollo da parte della ditta, dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione delle Autorità di controllo. Trascorso un periodo di tempo congruo, nel caso le analisi non rilevassero parametri non conformi, previa richiesta alla UO scrivente, la frequenza di campionamento potrà essere annuale.”

- 2. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 3. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino

dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. Osservanza di leggi e regolamenti - Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.